

LA RISPOSTA DELLA RETE GIURIDICA AIAS ALLE VOSTRE DOMANDE
risposta n. 1 del 28-03-2020

**CRITERI DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' PER AZIENDE
CON DIVERSI CODICI ATECO, SOLO IN PARTE
ESPRESSAMENTE COMPRESI TRA LE ATTIVITA' NON
SOSPESE (CONSENTITE)**

1. *Le misure di sospensione delle attività produttive e commerciali*

Il **D.P.C.M. 22.03.2020** ha dettato, in funzione dello stato di emergenza vigente nel Paese, nuove e più restrittive regole sulla possibilità e sulle modalità attraverso le quali possono continuare ad essere **svolte una parte delle attività produttive industriali e commerciali**.

La regola generale prevede **la sospensione di tutte le attività** a partire dal 26 marzo u.s. e fino al prossimo 3 aprile, ad eccezione di quelle indicate, attraverso i codici ATECO, **nell'Allegato 1** al decreto. In Lombardia però sono anche vigenti le più restrittive misure introdotte dall'**Ordinanza del Presidente della Regione n. 514 del 21.03.2020** che sono entrate in applicazione il 23 marzo u.s. e restano applicabili fino al 15 aprile.

Successivamente, come consentito dall'articolo 1, comma 1, lett a), del D.P.C.M. sopra citato, il 25 marzo il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato un proprio decreto, con il quale **ha modificato i codici ATECO corrispondenti alle attività ammesse**.

In virtù di quest'ultimo **Decreto del MISE 25.3.2020**, le cui disposizioni hanno iniziato a produrre effetto a decorrere dal 26.03.2020, è stato infatti sostituito l'elenco dei Codici ATECO di cui all'Allegato 1 del DPCM 22.3.2020.

⇒ Con il nuovo Allegato 1 alcune delle attività in precedenza consentite oggi non possono più essere esercitate in quanto il **relativo codice risulta non più presente in elenco** (ad esempio: 22.1 fabbricazione di articoli in gomma, 23.13 fabbricazione di vetro cavo, ecc.).

⇒ in altri casi la categoria è rimasta nell'elenco, ma sono più puntualmente individuate le attività ammesse, **dichiarando esclusi alcuni codici all'interno della categoria stessa** (ad esempio, nella categoria 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche, ora sono esclusi i codici 22.29.01 e 22.29.02).

Tuttavia, ad integrazione e parziale attenuazione della rigidità dell'elenco delle attività consentite i due D.P.C.M. indicano, nell'articolato, **alcuni criteri**, che si applicano anche alle attività in linea di principio sospese perché i loro codici ATECO **non sono espressamente contemplati** nell'Allegato 1.

In base a tali criteri talune attività con codici sospesi **possono comunque continuare ad essere esercitate** in virtù del rapporto in cui si collocano con le attività consentite.

2. Il problema di chi ha codici ATECO in parte consentiti e in parte no

Sono questi criteri che, pur tra dubbi non trascurabili, forniscono il punto di riferimento per quelle **aziende o gruppi che esercitano più di una attività**, qualora i rispettivi codici ATECO risultino **solo in parte compresi** nell'elenco delle attività non sospese. Quali attività mantenere in esercizio in una simile situazione?

A. Il primo caso è quello in cui il codice principale (quello a cui si fa riferimento a fini fiscali) sia compreso nell'Allegato 1, mentre uno o più dei codici secondari non lo sono. Dal tassativo disposto dell'art.1 lett. a) del DPCM 22.03.2020 si desume che sussiste il **generale dovere di sospendere i reparti non necessari**. Si ritiene quindi che non possano essere **automaticamente** attratte nel regime autorizzatorio relativo al codice ATECO principale anche le ulteriori attività produttive o commerciali svolte dall'azienda e non rientranti nell'Allegato 1 al DPCM (ora Allegato 1 al DM MISE 25.3.2020). Anche in questo caso occorre pertanto fare riferimento, per ciascuna attività, ai criteri di continuità operativa di seguito riportati.

B. Al contrario, qualora il codice principale non rientri tra quelli previsti dall'Allegato, ma vi rientrino uno o più codici secondari, **le relative attività saranno autorizzate**. Ad esempio, molte attività produttive di macchine industriali hanno sospeso la produzione, ma, in ragione dell'inclusione del codice ATECO 33, hanno potuto proseguire la propria attività di assistenza e manutenzione alle medesime macchine.

C. Le attività che potranno comunque continuare a svolgersi sono tutte quelle attività con codice ATECO **non compreso** nell'Allegato 1 per cui sussistano le condizioni di cui alla lett. d) dell'art. 1 del DPCM ossia:

⇒ che siano funzionali ad assicurare **la continuità delle specifiche attività permesse**, che altrimenti si interromperebbero, per ragioni tecnologiche ma anche per ragioni tecnico-amministrative, salvo che per queste ultime sia possibile uno svolgimento in smart working;

⇒ che siano funzionali ad assicurare **la continuità (ivi compreso l'esito efficace) anche delle rispettive filiere delle attività permesse**, per es. a valle della produzione, come imballaggi, trasporti o altro, o a monte della produzione, come ricezione, stoccaggio ecc.

Tra queste rientrano certamente tutte quelle attività (misurazioni, monitoraggi, tarature, verifiche e quant'altro, compreso il funzionamento a pieno regime dei controlli automatizzati mediante sistemi informatici) che siano finalizzate allo svolgimento in sicurezza delle attività permesse. Rientrano in particolare anche tutte le attività funzionali alla filiera dei DPI, la cui fabbricazione è espressamente permessa (codice 32.99.1);

⇒ che siano funzionali ad assicurare **la continuità dei servizi di pubblica utilità o dei servizi essenziali** indicati nella lett. e), ossia che facciano parte della filiera di uno o più di quei servizi;

⇒ sono poi **sempre consentiti**: la produzione, il trasporto, la commercializzazione e la consegna di farmaci, di tecnologia sanitaria e di dispositivi medico chirurgici (lett. f) e le

attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti (lett. g).

In definitiva occorre fare una **valutazione analitica codice per codice, verificando con attenzione l'effettiva strumentalità della attività da mantenere in esercizio a quelle in Allegato 1 o in lett. f) o g) o comunque ad attività destinate a fronteggiare l'emergenza**. In aggiunta, occorre **motivare con una o più delle sopra riportate quattro categorie di motivazioni** la continuazione della singola attività, esponendo poi tale motivazione nella comunicazione da rendere al Prefetto della/e Provincia/e in cui si svolge materialmente l'attività.

3. La comunicazione al Prefetto

Nella comunicazione al Prefetto è necessario **indicare specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie** dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

Nei casi di cui alla lettera d) (continuità delle attività permesse e continuità delle relative filiere) **e in quelli di cui alla lettera g)** (impianti a ciclo continuo) dell'art. 1 del D.P.C.M., la comunicazione al Prefetto è necessaria e sufficiente alla prosecuzione delle attività: non occorre attendere un'autorizzazione. Resta fermo il potere del Prefetto di sospendere successivamente l'attività se non corrisponde ai criteri sopra illustrati.

Come specificato dalla **Circolare del Ministero dell'Interno del 25.3.2020**, infatti: "spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all'esito della quale potrà disporre la sospensione dell'attività laddove non ravvisi l'effettiva ricorrenza delle condizioni medesime".

Il termine per la comunicazione al Prefetto è stato, in via generale, **la giornata del 25.03.2020**, tuttavia si ipotizza che, nonostante il carattere emergenziale della normativa ne renda stringente la tassatività, in sede normativa possa essere previsto in un prossimo futuro un differimento del termine a sanatoria, o almeno si tenga conto in sede applicativa delle difficoltà incontrate da molte aziende, a fronte di un termine così breve, nell'effettuare una valutazione così analitica codice per codice.

Va anche tenuto presente che il citato DM del MISE 25.03.2020 (quello che ha introdotto il nuovo Allegato 1) stabilisce che:

"le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il **28 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza."

*Nota redatta a cura della **Rete Giuridica di AIAS**, con il coordinamento di Claudio Venturato, Vicepresidente AIAS, il contributo e la revisione degli avv. Francesco Piccaglia De Eccher, Antonio Porpora e Fabrizio Salmi.*